



COMUNE DI SAMATZAI

Provincia del Sud Sardegna
Area Amministrativa e Sociale
Ufficio Servizi alla persona

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA MEDIANTE RICORSO
ALLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI “CATERINA
ECCA” CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA” CIG 9671650211

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Samatzai, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’affidamento avente ad oggetto la concessione della struttura residenziale per anziani di proprietà del Comune di Samatzai, come meglio specificato nel capitolato d’oneri.

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n.64 del 24.02.2023. La gara sarà espletata mediante procedura aperta con ricorso alla centrale regionale di committenza “Sardegna CAT”. Il criterio sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2-3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Samatzai – Area Amministrativa e Sociale– Ufficio Servizi alla persona

Indirizzo: Piazza Guido Rossa snc – 09020 Samatzai (SU)

Codice fiscale: 82001850922

Telefono: 070 / 910023

Fax: 070 / 910635

Sito web ufficiale: www.comunesamatzai.ca.it

Posta elettronica certificata: protocollo.samatzai@pec.comunas.it

ART. 2 CATEGORIA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

CIG	
Categoria del servizio	AL 96 - SERVIZI SOCIALI
Numero di riferimento CPV	85311100-3 (Servizi di assistenza sociale per persone anziane)

ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Comunità Alloggio per Anziani “Caterina Ecca” di Samatzai, sita ad angolo tra Via Battista Sanna e Via Giovanni Paolo I.

ART.4 OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE

L'oggetto della presente procedura consiste nell'aggiudicazione di un contratto di concessione, ai sensi dell'art. 164 comma 2 del D.Lgs 50/2016, per la gestione di una struttura residenziale, Comunità Alloggio per anziani "Caterina Ecce", di proprietà del Comune di Samatzai, con capacità ricettiva complessiva di 25 posti, suddivisi in due moduli (modulo A 9 posti letto, modulo B 16 posti letto).

Il valore della concessione, in conformità all'art. 167 D.lgs. 50/2016, è determinato dall'importo totale massimo introitabile dal concessionario nei 2 anni, rinnovabile per ulteriori 2 (due anni), ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, ed eventuale proroga tecnica massima di mesi 6 (Sei), secondo quanto specificato nella tabella sottostante:

IMPORTO RETTA MENSILE PER N. 25 POSTI					
TIPOLOGIA CAMERA	IMPORTO RETTA MENSILE (IVA esclusa)	IMPORTO RETTA MENSILE (IVA inclusa 5%)	N. POSTI	IMPORTO MENSILE TOTALE (IVA esclusa)	IMPORTO MENSILE TOTALE (IVA inclusa 5%)
SINGOLA (n. 10)	€ 1.657,14	€ 1.740,00	10	€ 16.571,43	€ 17.400,00
DOPPIA (n. 3)	€ 1.600,00	€ 1.680,00	6	€ 9.600,00	€ 10.080,00
TRIPLA (n. 3)	€ 1.504,76	€ 1.580,00	9	€ 13.542,86	€ 14.220,00
TOT. MENSILE				€ 39.714,29	€ 41.700,00
TOT. ANNUALE				€ 476.571,43	€ 500.400,00

VALORE CONCESSORIO				
	IMPORTO 2 ANNI	RINNOVO ULTERIORI 2 ANNI	PROROGA 6 MESI	IMPORTO VALORE CONCESSORIO
(IVA esclusa)	€ 953.142,86	€ 953.142,86	€ 238.285,71	€ 2.144.571,43
(IVA inclusa 5%)	€ 1.000.800,00	€ 1.000.800,00	€ 250.200,00	€ 2.251.800,00

Tale importo è determinato considerando il funzionamento della struttura a regime, sulla base dell'importo delle rette approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.6 del 26.01.2023

Trattandosi di pubblico servizio, da gestire in regime di concessione, la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente la struttura nei termini e modalità stabiliti nel capitolato d'oneri e secondo il progetto tecnico presentato in sede di gara. Per far fronte agli oneri di gestione, pertanto, il concessionario farà affidamento sui proventi dell'attività svolta, derivanti dalla riscossione di rette, provvidenze e/o finanziamenti che dovessero essere previsti dalla normativa nazionale o regionale in materia.

Come contropartita delle prestazioni di servizio rese agli ospiti il concessionario incamererà direttamente i proventi derivanti dalle rette versate dagli utenti ospitati. Non costituisce alcun impegno per il Concedente la presenza di un numero di ospiti inferiore a quella massima, pertanto l'aggiudicatario si intende compensato con il corrispettivo che lo stesso ricava dalla gestione.

Il concessionario dovrà versare all'Amministrazione comunale il **canone annuale di concessione**, stabilito dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 6 del 26.01.2023 nell'importo di **€ 10.000,00 (diecimilaeuro/00) iva esclusa**, da versare in in due rate semestrali, di altre imposte e contributi di legge, oggetto di rialzo in sede di gara.Nei casi di estrema urgenza e su iniziativa dell'Ufficio

Servizi alla Persona e dell'Ufficio Tecnico comunale, la ditta potrà provvedere direttamente ad acquisti di attrezzature strumentazioni / arredi o piccoli interventi di manutenzione, previa autorizzazione, e tutti gli acquisti concorreranno ad aumentare il patrimonio della struttura e verranno inseriti nell'inventario della proprietà del Comune di Samatzai. Ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. si evidenzia che gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero (€ 0,00), in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, restando pertanto immutati gli obblighi del concessionario in merito alla sicurezza del lavoro.

ART. 5 DURATA, OPZIONI E RINNOVI

5.1 DURATA

La concessione avrà durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data della stipula del contratto o, nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia disposto l'esecuzione anticipata, dalla data di avvio dell'esecuzione della prestazione.

5.2. OPZIONE E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 2 (due) anni e per un eventuale e ulteriore periodo massimo di 6 (sei) mesi, il concessionario è tenuto a garantire, su richiesta del Comune, la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto originario, nelle more dell'espletamento della gara per l'individuazione del nuovo gestore.

ART. 6 REVISIONE DEI PREZZI

La disciplina della revisione dei prezzi, prevista dal DL.n.50/2022 convertita nella L.n.34/2022, non si applica in quanto la concessione non rientra nella casistica prevista dalla norma.

ART. 7 MODALITA' DI FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi del concessionario, derivante dai corrispettivi pagati dagli utenti per la massima capacità ricettiva per tutta la durata prevista.

ART. 8 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alle procedure dei contratti pubblici i soggetti, in forma singola o associata, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016, salvo i limiti espressamente indicati dalle disposizioni vigenti, con le prescrizioni e i requisiti di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo Codice e unicamente gli operatori economici abilitati dalla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT, iscritte alla categoria AL96 SERVIZI SOCIALI.

Sono ammessi inoltre:

- le cooperative sociali o loro Consorzi il cui oggetto sociale corrisponda a quello dell'appalto e in possesso dell'iscrizione al Registro Regionale istituito ai sensi della Legge 381/91(per le cooperative con sede in Sardegna è necessaria l'iscrizione all'Albo delle Regionali Istituito ai sensi dell'art. 2 della L.R n. 16/97. Per le altre l'iscrizione ad analogo registro della Regione o Stato estero di appartenenza dell'Unione Europea);
- i soggetti configurabili come Associazioni di promozione sociale (iscritte nel corrispondente registro ex L. 383/2000) iscritte al Registro Regionale art. 12 L.R 23/2005;
- i soggetti configurabili come imprese sociali – art. 13 L.R. n. 23/2005;
- nonché gli Operatori economici stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, ai quali si applica l'art. 45 del D.Lgs 50/2016.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio a pena di esclusione di tutte le offerte presentate ovvero anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamenti o consorzi. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

ART. 9 REQUISITI GENERALI

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, dei requisiti previsti negli articoli seguenti. Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità del Comune di Samatzai, approvato con Deliberazione della G.C. n. 25 del 17.05.2017, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

ART. 10 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

ART. 10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

(art.83, comma 1, lett.a) D.Lgs 50/2016)

- a) Iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) In caso di cooperativa sociale: Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali (esclusivamente per le Cooperative sociali aventi sede in Sardegna SEZ A, o C – consorzi - previsto dall'art. 2 della L. R n. 16/1997) o iscrizione ad analogo registro della Regione di appartenenza o dello stato di appartenenza aderente all'Unione Europea.
- c) In caso di Associazioni regolare iscrizione nel registro regionale delle associazioni (corrispondente registro ex L.N. n.383/2000) ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 23/2005.
- d) In caso di Associazioni, se trattasi di ONLUS, iscrizione all'anagrafe tributaria per la categoria corrispondente a quella del servizio.
- e) Iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni (corrispondente registro ex L. n. 383/2000) ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 23/2005.
- f) I Soggetti configurabili come imprese sociali – art. 13 L.R. n. 23/2005.

ART. 10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato specifico medio annuo nella gestione di servizi socio assistenziali a carattere residenziale in favore di anziani per conto di pubbliche amministrazioni riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2020/2022) di almeno **€ 500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00)** IVA esclusa. La comprova

del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

ART. 10.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) maturata esperienza, di almeno cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, nella gestione di servizi analoghi a quello oggetto del presente bando. Si intende analoga e rilevante l'esperienza maturata nella gestione, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, di strutture pubbliche e/o accreditate R.S.A., case di riposo, case-famiglia, case protette e/o servizi analoghi. Per gestione deve intendersi un'attività di impresa volta all'espletamento di servizi analoghi rispetto all'oggetto del presente bando, esercitata in forma autonoma o come capogruppo di raggruppamenti temporanei. L'esperienza di cui trattasi deve afferire alla gestione complessiva della struttura e non solo ad alcuni dei servizi erogati. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante, nella quale dovrà essere indicato l'Ente appaltante, il servizio erogato ed il periodo di svolgimento del servizio.
- b) disporre di figure professionali in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, impegnati nel settore socioassistenziale e/o sociosanitario assunti dall'impresa concorrente ovvero complessivamente nelle imprese costituite o da costituire in raggruppamenti ai sensi dell'art. 48 D.lgs. n. 50/2016;

ART. 10.4 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

A pena di esclusione, essere in possesso delle seguenti Certificazioni del Sistema di Qualità aziendale:

- a) UNI EN ISO 9001;
- b) UNI EN ISO 10881;
- c) SA8000;

Tale certificazione, in corso di validità, dovrà essere rilasciata da organismi accreditati, conforme alla normativa europea. In caso di ATI o Consorzi la certificazione deve essere posseduta dalla azienda capofila o dal consorzio.

ART 10.5. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (requisiti di ordine generale) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento.

I requisiti di cui all'articolo 83 del D. Lgs. 50/2016 dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento nella seguente misura:

- il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- in caso di cooperative sociali il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali (esclusivamente per le Cooperative sociali aventi sede in Sardegna SEZ A, o C consorzi - previsto dall'art. 2 della L. R n. 16/1997) o all'iscrizione ad analogo registro della Regione di appartenenza o dello stato di appartenenza aderente all'Unione Europea deve essere posseduto da ciascuna delle cooperative sociali raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria nella misura almeno del 60% e da ciascuna delle imprese mandanti almeno nella misura del 10%.

Tutti gli operatori economici che intendono riunirsi e/o riuniti hanno l'obbligo di dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei fornitori.

Si precisa, inoltre, che nel caso di **raggruppamento non ancora costituito**:

- la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte del RTI da cui risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti e una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte del RTI con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate svolgerà;
- l'istanza di partecipazione alla gara dovrà essere presentata dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- eventuale DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;
- tutti devono sottoscrivere sia l'offerta tecnica che l'offerta economica;
- patto di integrità debitamente sottoscritto.

Nel caso di **raggruppamento già costituito** dovrà presentare scrittura privata autenticata dal notaio con la quale è stato costituito lo stesso R.T.I., con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate deve svolgere e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo. Inoltre, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario.

Nel caso di Consorzi stabili si applicano li articoli 47 e 48 comma 7, del DLgs. 50/2016. I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del

servizio NON potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

Ai consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Inoltre, i Consorzi devono inserire all'interno della "Documentazione amministrativa" lo statuto del Consorzio.

ART. 11 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80.

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 12 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DEL SERVIZIO

È fatto divieto al soggetto aggiudicatario di sub - concedere in tutto o in parte il servizio oggetto della presente gara, pena la risoluzione immediata del contratto, salvo il diritto da parte del Comune al risarcimento di ulteriori danni.

In caso di infrazioni delle norme del capitolato e del contratto commesse dal subappaltatore "occulto", unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si riterrà il soggetto aggiudicatario, con la conseguenza, inoltre, dell'applicazione del primo comma del presente articolo.

ART.13 GARANZIA PROVVISORIA

Considerata la delicatezza e la rilevanza del servizio nel contesto sociale di riferimento, si ritiene

opportuno, richiedere la presentazione della garanzia provvisoria, a corredo dell'offerta. Pertanto, l'offerta deve essere corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% del prezzo base dell'appalto dimezzata secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 4 della Legge 120/2020, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice ;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria dovrà essere costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico da effettuarsi sul conto della Tesoreria Comunale presso Banco di Sardegna - Agenzia di Nuraminis, codice IBAN: IT 80N101586050000070077835
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di presentazione della cauzione provvisoria sotto forma di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - di avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
- riportare l'autentica della sottoscrizione;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 14 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo della struttura in cui verrà prestato il servizio in affidamento è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata sia a mezzo pec all'indirizzo pec protocollo.samatzai@pec.comunas.it riportando i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo e sia telefonicamente al seguente recapito 070910023 (interno 1- Ufficio Servizi alla persona).

La richiesta dovrà essere presentata **non oltre tre giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Il sopralluogo può essere effettuato dal legale rappresentante /procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, che la ditta concorrente dovrà allegare ai documenti di gara.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Nel caso in cui non vengano allegati la presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, si potrà sanare mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

ART. 15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta e della documentazione richiesta, a pena di esclusione, dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica sul portale www.sardegnaecat.it **entro e non oltre le ore 09.00 del 05.04.2023** e dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all'art. 1 comma 1 lett. s) del Dlgs n. 82/2005. Farà fede la data e l'ora registrate sul medesimo portale, quale attestazione di avvenuta presentazione dell'offerta.

L'offerta e tutta la documentazione allegata dovranno essere redatti in lingua italiana. Qualora venissero prodotti e/o allegati in lingua diversa da quella italiana, questi dovranno essere

accompagnati da traduzione in lingua italiana eseguita da traduttore abilitato secondo le norme del Paese cui appartiene l'offerente, a cura e spese del concorrente.

Le offerte dovranno contenere la documentazione di seguito indicata:

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DI QUALIFICA all'interno del portale SardegnaCAT).

B – OFFERTA TECNICA (BUSTA TECNICA all'interno del portale SardegnaCAT)

C - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA ECONOMICA all'interno del portale SardegnaCAT).

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA DI QUALIFICA)

La documentazione amministrativa dovrà essere caricata sul portale Sardegna CAT, in formato pdf sottoscritta con firma digitale. All'interno della busta di qualifica devono essere contenuti, pena l'esclusione della gara, i documenti di cui ai punti di seguito elencati (redatti in lingua italiana). Laddove è indicata l'obbligatorietà significa che la documentazione è da presentarsi a pena di esclusione; laddove è prevista la facoltà, la documentazione va presentata solo nel caso ricorrano le condizioni.

1	(Obbligatorio)-Allegato A- Istanza di partecipazione - (utilizzando l'apposito modulo allegato al bando) redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta, con firma nelle forme di legge, pena l'esclusione, contestualmente, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa la relativa procura. Nel caso di A.T.I. deve essere indicata, pena l'esclusione, la quota di partecipazione ed esecuzione di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.
2	(Obbligatorio) – Allegato B- DGUE- (Documento Gara Unico Europeo) Il DGUE, ai sensi dell'art.85 del D.Lgs. 50/2016, consiste in un'autodichiarazione, redatta in lingua italiana, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del DPR 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui all'art.83 del codice dei contratti pubblici. Inoltre, nel DGUE, devono essere dichiarate le ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione all'appalto. Nel caso di partecipazione di un operatore economico singolo, il DGUE deve essere sottoscritto dal Legale rappresentante. Si precisa che: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti , il DGUE, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete : a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

3	(Obbligatoria) – Allegato E- Dichiarazione di sopralluogo rilasciata dalla stazione appaltante. Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dal legale rappresentante. Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dal legale rappresentante dell'impresa, dal direttore tecnico o da altro personale comunque facente parte dell'organico dell'impresa e munito di apposita delega redatta appositamente per la gara in oggetto, unitamente a documento di identità e alla visura camerale. In caso di RTI il sopralluogo potrà essere effettuato da uno solo dei soggetti che costituiscono il Raggruppamento.
4	(Obbligatoria) – Allegato F- Dichiarazione di offerta economica da sottoscrivere digitalmente.
5	(Opzionale)– Allegato G- Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali contenuti nell'offerta tecnica- da sottoscrivere digitalmente.
6	(Opzionale)- Allegato H- Documentazioni e dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e ausiliata (nel caso di avvalimento) , da presentare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47. Si precisa, altresì, che dal contratto di avvalimento, deve emergere in modo chiaro, pena l'esclusione, quali siano i mezzi e le strutture, quale personale qualificato, quali tecniche operative, vengono messe a disposizione dalla impresa ausiliaria
7	(Obbligatoria)- Garanzia provvisoria pari 1% dell'importo dell'appalto (dimezzata ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge 120/2020) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del Codice. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
8	(Obbligatoria)-PASSOE- Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara devono presentare il documento PASSOE, rilasciato dal Servizio FVOE, con firma digitale del legale rappresentante a titolo di conformità. Il concorrente deve obbligatoriamente effettuare la registrazione al Sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC - Servizio FVOE Operatore Economico e, individuata la procedura di affidamento alla quale intende partecipare, ottenere dal sistema un codice PASSOE, che deve essere scaricato e firmato dal concorrente prima di inserirlo nella Busta della documentazione amministrativa. Il codice PASSOE è il codice che attesta che l'impresa può essere verificata tramite FVOE ed è pertanto necessario per consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti in capo al Concorrente così individuato.
9	(Obbligatoria)-Dichiarazione antimafia- resa dal rappresentante legale di ogni impresa concorrente, ai sensi dell'art. 85 del Dlgs 159/2011, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.
10	(Obbligatoria)- Ricevuta pagamento a favore dell'ANAC dell'importo di € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121/2020 da allegare ai documenti di gara. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005" (art. 3, comma 2 della deliberazione ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1337). Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

11	(Obbligatoria) - Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dei requisiti di capacità tecnica e professionale- resa dal legale rappresentante, nella quale dovrà essere indicato l'Ente appaltante, il servizio erogato ed il periodo di svolgimento del servizio
12	(Obbligatorio) – Capitolato d'oneri - sottoscritto con firma digitale, per conoscenza ed accettazione delle condizioni in esso contenute, dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa singola ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE
13	(Obbligatoria)- Certificazioni del Sistema di Qualità aziendale - UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 10881, SA8000.
14	(Obbligatorio) – Nuovo Regolamento di funzionamento Comunità Alloggio Caterina Ecce - approvato con Deliberazione C.C. n. 5 del 26.01.2023- sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale
15	(Obbligatorio) – Allegato C- - Patto Di Integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio. Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
16	(Obbligatoria) – Allegato D - Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) - sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio. Nell'ipotesi di avvalimento l'Allegato D deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
17	(Opzionale)-Mandato collettivo - irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito, da presentarsi solo nel caso di consorzi, RTI, GEIE;
18	<p>(Opzionale)- ulteriore documentazione a pena di esclusione da parte dei Concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi:</p> <p>Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:</p> <ul style="list-style-type: none"> -atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; -dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio <p>Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> -mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. <p>Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. -dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno

eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

-dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- ✓ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

	rappresentanza o funzioni di capogruppo; ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei; ✓ le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
--	---

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

ART. 16 OFFERTA TECNICA

L'elaborato progettuale, deve contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustri in modo dettagliato ed esaustivo le modalità di esecuzione del servizio con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione ed attribuzione del punteggio tecnico qualitativo, indicati nel presente disciplinare. L'allegato, in formato pdf e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dovrà essere caricato nella BUSTA TECNICA sul portale Sardegna CAT. Dovrà rispettare gli standard minimi previsti nel disciplinare e le proposte innovative e migliorative dovranno avere carattere meramente integrativo delle modalità di effettuazione del servizio stabilite in capitolato, senza che da ciò possa derivare alcun onere aggiuntivo per il Comune.

L'elaborato progettuale non dovrà superare 16 pagine dattiloscritte (formato A 4, carattere 12, stile di scrittura Arial, interlinea 1,5), escluso copertina e indice, dovrà essere impostato e articolato secondo l'ordine dei criteri e sub criteri indicati al punto 14.b.

Resta inteso che, in caso di difformità del progetto dalle prescrizioni contenute in questo articolo, la commissione giudicatrice procederà, per impossibilità di valutazione, all'attribuzione di punteggio pari a zero.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE.

ART. 16.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dei concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare una dichiarazione, firmata digitalmente nella sezione "Offerta Tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare; che fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà su richiesta scritta del concorrente entro quindici -15- giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2 del Codice.

ART. 17 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, compilata secondo l'allegato F, in formato pdf, sottoscritta con firma digitale, dovrà essere caricata nella BUSTA ECONOMICA sul portale Sardegna CAT e, a pena di esclusione dovrà contenere i seguenti elementi:

1. il rialzo in percentuale offerto sull'importo a base di gara di € 10.000,00 (iva esclusa) da esprimersi in cifra assoluta e in lettera sul prezzo posto a base di gara;
2. i costi di sicurezza (ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i), dell'importo relativo ai propri costi della sicurezza aziendali. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta;
3. i costi della manodopera (ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i), dell'importo relativo ai costi complessivi della manodopera impiegata. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione;

In caso di contrasto tra le tre indicazioni (in percentuale, in cifre e in lettere) prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione (art. 72, R.D. 23.05.1924, N. 827).

Nella stessa dichiarazione il concorrente dovrà impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta rassegnata per 180 (centottanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di aggiudicazione della gara. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro. La dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in GEIE o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in GEIE, la dichiarazione e le giustificazioni di cui sopra devono essere sottoscritte rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

ART. 17.1 IMPOSTA DI BOLLO

L'Agenzia delle Entrate con proprio interpello n. 906-101/2019 ha chiarito che in una procedura telematica di appalto di lavori/servizi, basata su una piattaforma e-procurement, l'imposta di bollo non si applica all'offerta economica. La domanda di partecipazione alla procedura (oppure una qualsiasi altra dichiarazione) deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione [la violazione delle disposizioni prescritte non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972)].

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo difforme rispetto a quanto previsto.

ART. 18 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di

cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 19 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

a) Criterio di aggiudicazione

Ai fini dell'espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui all'art. 95, commi 2 e 3 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., pertanto l'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, determinata da una commissione giudicatrice appositamente nominata sulla base dei risultati dell'analisi comparativa delle offerte pervenute, tenendo conto degli elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei quali sono riportati i punteggi massimi per un totale di 100 punti, mentre il punteggio minimo possibile è posto uguale a zero. Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

La commissione di gara valuterà l'offerta tecnica (nelle sue diverse componenti) in base al grado di

adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, affidabilità, efficacia delle soluzioni proposte, in rapporto al contesto specifico in cui il servizio dovrà essere espletato ed alle peculiarità dell'utenza di riferimento. Non verranno prese in considerazione proposte o iniziative sull'organizzazione ed esecuzione del servizio descritte in modo generico o astratto oppure non sufficientemente sviluppate. Sarà, altresì, fondamentale per la valutazione delle stesse, che la ditta manifesti in maniera chiara e inequivocabile la volontà di dare piena attuazione agli impegni assunti. Al fine di agevolare l'attribuzione del punteggio, le proposte dovranno essere indicate in ordine numerico in riferimento ai punti esplicitamente descritti nei seguenti criteri e sub criteri. Gli argomenti dovranno essere esposti con un linguaggio chiaro e semplice, seppur tecnico.

La Commissione preposta alla valutazione delle offerte procederà in totale autonomia e discrezionalità all'analisi e all'attribuzione del relativo punteggio.

b) Valutazione offerta tecnica (90/100)

Il punteggio riservato all'**offerta tecnica** viene ripartito sulla base dei seguenti criteri con la relativa ripartizione dei punteggi:

CRITERI	INDICATORI	PUNTEGGIO MAX
Rispondenza del progetto al contesto territoriale	<ul style="list-style-type: none"> - analiticità e chiarezza dell'analisi territoriale - conoscenza del contesto socio-demografico-culturale del territorio - significatività e accuratezza dei dati a supporto dell'analisi 	5
Organizzazione e gestione delle attività. Rispondenza del progetto alle finalità e alle caratteristiche dei servizi come indicate dal capitolato.	<ul style="list-style-type: none"> - Rilevazione bisogni di cura e assistenza. Capacità di rispondere ai bisogni del contesto e flessibilità dell'organizzazione (max 5 punti) - PAI Predisposizione piano assistenziale individualizzato e coinvolgimento rete familiare (max 5 punti) - Dotazione strumentale (es. software gestionali e di rilevazione del lavoro), scheda utente ecc (max 5 punti) - Schema giornata tipo per utente (max 5 punti) - Descrizione, qualitativa e quantitativa, delle attrezzature e mezzi disponibili e funzionali all'erogazione del servizio, integrativi rispetto a quelli messi a disposizione dal Comune (max 5 punti) - Servizi in favore degli ospiti: <ul style="list-style-type: none"> - modalità di gestione e prenotazione esami e visite mediche a favore degli ospiti presso le strutture sanitarie locali; - ritiro esiti esami a favore degli ospiti; - trasporto degli ospiti presso le strutture sanitarie pubbliche per visite mediche ed esami clinici prescritti (max 5 punti) 	30

CRITERI	INDICATORI	PUNTEGGIO MAX
Organizzazione e gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - Descrizione del gruppo di lavoro: numero degli operatori, ruolo, qualifica professionale, monte orario e compiti per l'erogazione del servizio di cura e assistenza agli anziani: articolazione oraria giornaliera/settimanale/mensile, specificata per ogni operatore e turnazione (max 10 punti) - Formazione: programma di formazione del personale; chiarezza ed efficacia dei bisogni formativi degli operatori e percorso formativo dedicato, nonché specifica sul soggetto formatore, il numero di ore e gli obiettivi della formazione (max 10 punti) - Supervisione: modalità e organizzazione della supervisione agli operatori, efficacia del coordinamento tecnico (max 10 punti) 	30
Sistema di valutazione. Esposizione della metodologia da adottare per il controllo e la verifica della qualità del servizio e per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti	<ul style="list-style-type: none"> - Indicatori: accuratezza degli indicatori scelti per i diversi parametri di valutazione (max 5 punti); - Sostenibilità: del sistema di valutazione (economicità, facilità nel reperimento dei dati, significatività dei dati, frequenza e trasparenza della reportistica) (max 5 punti); 	10
Interazione e integrazione con il territorio	Territorio: chiarezza e concretezza delle modalità di interazione e integrazione con i servizi socio-sanitari e sociali territoriali presenti (indicazioni di enti ed istituzioni con cui si rapporta)	10
Proposte migliorative e/o integrative che non incidono sull'importo della concessione e sui servizi	Proposte di sviluppo e miglioramento dei servizi, capaci di apportare valore aggiuntivo/arricchimento dell'offerta in termini migliorativi rispetto alle prestazioni richieste nel capitolato di gara, che consentano di conseguire sia il miglioramento nella qualità del servizio prestato, sia vantaggi sociali e/o tecnici, e/o economici il cui utilizzo non implichi oneri aggiuntivi.	5

c) Valutazione offerta economica (10/100)

Relativamente all'offerta economica la Commissione attribuirà il punteggio massimo previsto (punteggio massimo 10 punti su 100) all'offerta economica con maggior rialzo. Il punteggio attribuito all'offerta economica è rappresentato dal rialzo sul canone di concessione annuale fissato a base di gara in € 10.000,00 iva esclusa. Il punteggio sarà attribuito mediante la seguente proporzione matematica:

$$P_i = P_{\max} \cdot (Val\ i / Val\ max)$$

P_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

P_{\max} = coefficiente massimo

$Val\ i$ = valore di risposta del concorrente i-esimo

$Val\ max$ = Valore di risposta massimo (più alto) tra quelli espressi tra i concorrenti

All'offerta pari al costo posto a base d'asta verrà assegnato il punteggio pari a zero.

Nel caso in cui più ditte ottengano il medesimo punteggio, l'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che ha ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica. In caso di ugual punteggio anche nell'offerta tecnica, si procederà ad estrazione.

ART. 20 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Insufficiente	0
Sufficiente	da 0,01 a 0,20
Discreto	da 0,21 a 0,40
Buono	da 0,41 a 0,60
Distinto	da 0,61 a 0,80
Ottimo	da 0,81 a 1

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1]

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Non è prevista riparametrazione del punteggio

ART. 21 CLAUSOLA DI SBARRAMENTO

Al fine di perseguire l'interesse pubblico all'esecuzione di un servizio di adeguata qualità è stabilita una clausola di sbarramento. Per essere ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche i

concorrenti dovranno ottenere nella valutazione dell'offerta tecnica un punteggio di almeno 50 punti su un massimo attribuibile di 90. Il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento comporterà la non ammissione alla fase successiva di valutazione delle offerte.

ART. 22 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 4,5,6 del Codice. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte. Ai sensi dell'art. 77, co. 2, del Codice dei Contratti, i commissari potranno lavorare a distanza avvalendosi della piattaforma telematica che garantisce la salvaguardia e la riservatezza delle comunicazioni.

ART. 23 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara, di apertura delle buste pervenute e di esame della documentazione amministrativa avrà luogo presso la sede dell'Ufficio Servizi alla persona nella data e nell'orario che verranno indicati mediante la funzionalità di messaggista della piattaforma Sardegna CAT e sul sito istituzionale del Comune dal RUP.

La procedura, informatizzata, si terrà mediante accesso alla piattaforma SardegnaCAT. Trattandosi di procedura svolta tramite piattaforma telematica le operazioni di apertura delle offerte - nonché la presenza delle medesime e i documenti in essa inseriti - sono completamente tracciate dal sistema.

È in facoltà del Presidente di gara, in applicazione del "principio generale di continuità della gara" e del "principio di economicità/celerità dell'azione amministrativa" riunire tutte le operazioni di gara nella prima seduta (valutazione offerta tecnica e apertura offerta economica) qualora il numero delle offerte pervenute gli consenta di concludere le operazioni stesse nella prima seduta in questione. In tal caso, il Presidente di gara non è tenuto a dare ulteriore avviso ai partecipanti, ritenendosi gli stessi opportunamente edotti di tale eventualità secondo le previsioni di quanto sopra. Nel caso in cui i lavori non si concludano nella seduta sopra indicata, proseguiranno nei giorni successivi, in date e orari fissati dalla Commissione comunicati o tramite pec a tutti i partecipanti all'indirizzo indicato da ciascun concorrente o tramite il sistema di messaggistica della piattaforma Sardegna CAT.

ART. 24 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta pubblica, il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni ai sensi dell'art.29 comma 1 del Codice.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà ad avviare le fasi successive di competenza, in una o più sedute riservate.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n.464 del 27 luglio 2022.

ART. 25 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procederà all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate, ai concorrenti ammessi, tramite il sistema di messaggistica della piattaforma Sardegna CAT. In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma mediante l'elaborazione di un verbale. La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di rito:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori. Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritti precedentemente e successivamente all'individuazione della graduatoria finale. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle due buste;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 26 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anomale. Si procede a verificare la prima migliore offerta anomala. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anomale. Il RUP richiede per iscritto

al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 27.

ART.27 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 26, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- a) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'A.N.A.C;
- b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- c) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a). La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del

Dlgs. 159/2011. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Samatzai entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Potrà essere richiesta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora il mancato avvio del servizio, comporti un pregiudizio per l'interesse pubblico. In tal caso, troveranno applicazione le norme di cui all'art. 32, c. 8 del Codice.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dall'originario aggiudicatario.

ART.27.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, a pena di decadenza dell'affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, una garanzia definitiva, a copertura degli oneri per eventuale mancato o inesatto adempimento delle prestazioni, nella misura del 10% del valore stimato della concessione per il periodo contrattuale, nei modi previsti dall'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, avente una validità temporale pari almeno alla durata del contratto. Lo svincolo avverrà ai sensi e secondo le modalità previste dallo stesso art. 103. L'importo della garanzia potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016.

La stessa dovrà essere:

- a) prodotta in sede di stipula contrattuale;
- b) essere intestata a tutte le imprese facenti parte dell'eventuale costituito o costituendo Raggruppamento Temporaneo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 28 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Per l'utilizzo del sistema da parte delle Stazioni appaltanti è necessario che ciascun operatore economico presenti nella documentazione amministrativa di gara un nuovo documento detto PASSOE che dovrà inserire nella busta di qualifica. Le indicazioni operative per la iscrizione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito dell'ANAC cui si fa espresso rinvio.

ART. 29 CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 se tale personale è in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa regionale e in particolare dalle Linee guida per le strutture sociali approvate con delibera Giunta regionale n.53/7 del 29.10.2018.

ART. 30 RICHIESTA CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo pec all'indirizzo protocollo.samatzai@pec.comunas.it o mediante il sistema di messaggistica all'interno del portale Sardegna Cat entro e non oltre tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile nonché eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sul portale Sardegna Cat e all'indirizzo internet <http://www.comunesamatzai.ca.it>. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

ART. 31 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 52, c. 1 del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato in sede di istanza di partecipazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART.32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ART. 34 PUBBLICITÀ

Al fine di garantirne la massima diffusione, nel rispetto della normativa vigente, l'avviso di gara viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, sul sito del Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti, e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano nazionale ed uno locale. L'intera documentazione di gara è disponibile sul sito web del Comune di Samatzai all'indirizzo www.comunesamatzai.ca.it – Albo pretorio.

ART. 35 DISPOSIZIONI FINALI

Alla presente gara si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge disciplinanti la materia di concessione dei servizi pubblici, alle norme in materia di contratti pubblici in quanto non incompatibili, al regolamento di gestione della Comunità Alloggio.

Samatzai 24 .02.2023

Il Responsabile dell'area
Dott.ssa Arianna Tiddia

